

LAVORI DI RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI

PNRR, Missione 5, Componente 2, Misura 2.1, Investimento Rigenerazione Urbana

CUP - D98I21000160001

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATA



Comune di Bovisio Masciago (MB)

Localizzazione intervento: Via Europa

Piazza Biraghi 3 - 20813 Bovisio Masciago (MB)
Pec: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it
mail protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it

Tel. 3903625111 - Fax 390362558720

P.IVA 00767730963

Codice Fiscale 03959350152

**FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU**

Studio di progettazione

Rizzinelli e Vezzoli architetti associati

Via Cefalonia 41/A - 25124 Brescia

Progettisti: Arch. Giorgio Vezzoli



**CSA16 | CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO**

Data: 30.01.2023

| rev.02



INDICE

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 - DEFINIZIONI	6
ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE	7
1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	7
1.4.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE	7
ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO	7
ART. 1.6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	11
ART. 1.7 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	11
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	12
ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA	12
ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA	13
CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	13
ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	15
CAPITOLO 4 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	16
ART. 4.1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA: MODALITÀ E TERMINI	16
ART. 4.2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI	16
ART. 4.3 - PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PENALE PER IL RITARDO E APPROVAZIONE	17
ART. 4.4 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO	20
CAPITOLO 5 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	21
ART. 5.1 - CONSEGNA DEI LAVORI	21
ART. 5.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	21
ART. 5.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	22
ART. 5.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE	24
ART. 5.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	25
ART. 5.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA	26
CAPITOLO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA	28
ART. 6.1 - ANTICIPAZIONE	28
ART. 6.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO	29
ART. 6.3 - CONTO FINALE E SALDO	29
ART. 6.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE	31
ART. 6.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	31
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	32
ART. 7.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	32
CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI	32
ART. 8.1 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	32
ART. 8.2 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE	33
ART. 8.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE	33
ART. 8.4 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI	34
ART. 8.5 - NORME DI MISURAZIONE	35
CAPITOLO 9 - CAUZIONI E GARANZIE	35
ART. 9.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	35
ART. 9.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	37
ART. 9.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE	37
ART. 9.4 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI	38
CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	38
ART. 10.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	38
ART. 10.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	39
CAPITOLO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO	40
ART. 11.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO	40

ART. 11.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO	42
ART. 11.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI	42
ART. 11.4 - SUBAFFIDAMENTI	42
CAPITOLO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	43
ART. 12.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	43
ART. 12.2 - CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE	44
ART. 12.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	45
CAPITOLO 13 - NORME FINALI	45
ART. 13.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	45
ART. 13.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	46
ART. 13.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	47
ART. 13.4 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	55
ART. 13.5 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	56
ART. 13.6 - CUSTODIA DEL CANTIERE	60
ART. 13.7 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI	61
ART. 13.8 - CARTELLO DI CANTIERE	61
ART. 13.9 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI	61
ART. 13.10 - CONTROVERSIE	61
ART. 13.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	62
ART. 13.12 - RECESSO	64
ART. 13.13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	64

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
-------------	--

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- c) D.L. 31/05/2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- d) D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- e) Legge n. 47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- f) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- g) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- h) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- i) Legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dell'art. 1, comma 2, lett. s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. n. 50/2016;
- j) Prezzario Regionale validità 2022 (II° semestre) vol. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ed allegato E volume SPECIFICHE TECNICHE di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- k) Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nei vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 del Prezzario Regionale di cui sopra;
- l) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 "Adeguamento Strutturale e Antisismico";
- m) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora

in vigore;

- n) Patto d'Integrità;
- o) Civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Appaltatore e conseguente informativa;
- p) Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008;
- q) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- r) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i.;
- s) Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- t) Regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- u) D.P.R. n. 459 del 24.07.1996 "Direttiva Macchine" limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 17/2010;
- v) D.Lgs. 17/2010 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- z) Legge n. 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
- w) D.M. n. 37 del 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- y) Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- j) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9/1/1991 n. 10;
- k) D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
- aa) D.Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- bb) L.R. n. 13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;
- cc) D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i.;
- dd) D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006;
- ee) Delibera Giunta Regionale n. 8/5018 del 26.06.2007 "Certificazione Energetica Edifici";
- ff) Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzione di cui al D.M. del 14.01.2008 - G.U. n. 29 del

04.02.2008 - “Approvazione nuove norme tecniche di costruzione”;

gg) Delibera Giunta Comunale PG 355916/2008 del 29/04/2008 - “Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici;

hh) D.Lgs. n. 15 del 16/02/2011 “Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia”;

ii) Normativa UNI 8612 - Norme per cancelli motorizzati per edilizia varia;

ll) Normativa UNI 9801 - Norme impianto di sollevamento fissi per disabili;

mm) Normativa CEI 648 - 11/17 - Norme per impianti elettrici;

nn) Normativa UNI 8725 - Norme ascensore per edilizia residenziale;

oo) Normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;

pp) Specifiche normative UNI per prestazioni particolari previste da lavorazioni o materiali di Progetto;

qq) Decreto MinInterno 04/04/2022 (in particolare art. 6 Termini e condizionalità).

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

- *Amministrazione: Comune di Bovisio Masciago – Stazione Appaltante;*
- *Appaltatore: l'Impresa Esecutrice dei lavori;*
- *Capitolato Generale: il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;*
- *Capitolato Speciale: il presente documento;*
- *Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;*
- *Progetto: il Progetto Tecnico Economico di Fattibilità avanzata approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;*
- *Elenco dei prezzi Unitari di Progetto: documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale 2022 più gli eventuali prezzi aggiunti;*
- *Programma esecutivo dei lavori: documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto;*
- *O.E.V.: l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara;*
- *Codice dei contratti: il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;*
- *Regolamento: il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;*
- *Prezzario Regionale: il prezzario della Regione Lombardia 2022 vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. Specifiche Tecniche. Aggiornamento straordinario 2022 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91;*
- *D.M. n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;*

- *Linee Guida ANAC: Linee Guida pubblicate alla data di pubblicazione del bando di gara;*
- *PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;*
- *POS: Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..*

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e i Lavori di realizzazione del progetto di riqualificazione del centro sportivo Franco Giorgetti sito in via Europa limitatamente alla Fase A così come specificato all'art. 3 del Disciplinare di Gara. Nel dettaglio la Fase A, a base del presente appalto, prevede la demolizione dell'edificio esistente con la contestuale realizzazione di nuovi tre edifici (edificio polifunzionale con ristorante/bar al rustico ed escluso portico [da realizzarsi eventualmente in Fase B] e due nuovi spogliatoi dedicati all'atletica, al calcio ed al tennis). La funzione principale dei corpi è quella di ospitare diversi spogliatoi, ma vi sarà un edificio di natura polifunzionale sul sedime di quello che verrà demolito, quindi in posizione baricentrica, reinterpretato attraverso la presenza di un piano superiore e delle pensiline concepite come spazio di mediazione. Fanno parte della Fase A oggetto dell'appalto operazioni di manutenzione straordinaria sulla pista di atletica preesistente nonché una nuova pista di allenamento per atletica affiancata ai campetti da tennis esistenti attualmente.

2. Il Progetto allegato al presente Capitolato è lo Studio tecnico economico di fattibilità avanzato redatto ai sensi delle Linee Guida Mims art. 48 comma 5 DL. 77/2021.

3. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

5. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le seguenti attività:

- a) collaudo tecnico funzionale degli impianti tecnologici;
- b) produzione degli attestati di prestazione energetica degli edifici oggetto dell'appalto;
- c) accatastamento degli edifici oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di nominare il professionista che redigerà gli atti di cui alla precedente lettera b); il costo massimo della prestazione di cui è fissato in euro 3.000,00 oltre Iva di legge e Cassa Previdenziale.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

a) Le opere oggetto dell'intervento sono descritte nello studio di fattibilità tecnico economica presentato in sede di gara e possono essere così sommariamente

descritte:

- Realizzazione di tre blocchi spogliatoi
- Demolizione del corpo di fabbrica esistente
- Realizzazione di nuovi campi polifunzionali
- Manutenzione della pista di atletica
- Opere esterne e pavimentazioni

1.4.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE

a) Per una descrizione dettagliata dei lavori oggetto dell'appalto si rimanda alla Relazione Generale e alla Relazione Specialistica delle Opere Architettoniche che fanno parte integrante dello Studio tecnico economico di fattibilità.

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo totale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è definito in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che l'importo progettuale dei lavori medesimi è così articolato:

Lavori:

A.1)	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)	Euro	3 708 267,60 €
B.1)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV)	Euro	68 154,11 €
A.1)+B.1)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	Euro	3 776 421,71 €

Progettazione definitiva

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri	Corrispettivi
				0,03 + 10 / V ^{0,4}			K = 2%	
		<<V>>	<<G>>	<<P>>	<<Qi>>	V*G*P*ΣQi	S = CP*K	CP + S
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,081965%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	64.024,93 €	1.280,50 €	65.305,43 €
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	21.886,00 €	437,72 €	22.323,72 €
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	7.655,44 €	153,11 €	7.808,55 €
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	18.970,46 €	379,41 €	19.349,87 €
						112.536,83 €	2.250,74 €	114.787,57 €

Progettazione esecutiva

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri	Corrispettivi
				0,03 + 10 / V ^{0,4}			K = 2%	
				<<P>>			S = CP*K	
		<<V>>	<<G>>		<<Qi>>	V*G*P*ΣQi		CP + S
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,080965%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	42.321,57 €	846,43 €	43.168,00 €
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	18.667,47 €	373,35 €	19.040,82 €
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	6.036,02 €	120,72 €	6.156,74 €
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	14.957,47 €	299,15 €	15.256,62 €
						81.982,53 €	1.639,65 €	83.622,18 €

È facoltà della stazione appaltante richiedere, ai sensi di legge, all'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto d'appalto, di unificare i due livelli della progettazione definitiva ed esecutiva. In tal caso per la quantificazione dei corrispettivi per la progettazione si rimanda alla tavola che segue.

Progettazione unificata Definitiva/Esecutiva

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri	Corrispettivi
				0,03 + 10 / V ^{0,4}			K = 2%	
				<<P>>			S = CP*K	
		<<V>>	<<G>>		<<Qi>>	V*G*P*ΣQi		CP + S
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,096962%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 -	100.740,97 €	2.014,82 €	102.755,79 €

					QbIII.06 - QbIII.07			
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbII.03 - QbII.12 - QbII.16 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	22.529,72 €	450,59 €	22.980,31 €
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbII.10 - QbII.11 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	5.005,48 €	100,11 €	5.105,59 €
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbII.10 - QbII.11 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	12.403,76 €	248,08 €	12.651,84 €
						140.679,93 €	2.813,60 €	143.493,53 €

2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, con i relativi importi, sono indicati nella Tabella "A", allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

3. La suddivisione fra le diverse categorie omogenee di lavori è quella indicata nella tabella "A" allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

4. L'appalto è aggiudicato "a corpo".

5. Il presente appalto "a corpo", si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera. Pertanto, la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera. Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità dalla stessa Amministrazione, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e

quantitative, assumendone i rischi.

6. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.

ART. 1.6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, offerta che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

ART. 1.7 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.

2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.

In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: articolo 13.3 e articolo 13.5. L'appaltatore dovrà accertare, prima della redazione del progetto esecutivo, sia la sussistenza di tutte le suindicate condizioni sia di acquisire eventuali pareri da parte degli Enti preposti laddove previsto dalla vigente normativa.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:

a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;

c) fotocopia del libro unico del lavoro.

2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori od a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;

c) per adeguarne i contenuti alle soluzioni tecniche migliorative proposte in sede di gara;

d) fotocopia del libro unico del lavoro.

3. I predetti documenti presentati dall'appaltatore e dal subappaltatore, saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall'appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale all'Amministrazione Comunale per le successive attività di monitoraggio.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall'Amministrazione Comunale.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

7. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed

è causa di risoluzione del contratto.

8. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.

9. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

1. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati dalla Stazione Appaltante e sono supportati da un computo metrico estimativo, contenuto nel PSC e riferito, nell'ordine:

- al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato, o in mancanza
- per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo
- mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo o a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

2. L'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza indicati nel quadro tecnico economico di progetto. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.

3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all'art. 4.1.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Capitolato Generale;
- b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;
- c) il computo metrico estimativo;
- d) i seguenti elaborati grafici costituenti lo studio di fattibilità tecnico economica:

RELAZIONI

AR00 ELENCO ELABORATI

AR01 RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

AR02 RELAZIONE FOTOGRAFICA CON RILIEVO DA DRONE

AR03 RELAZIONE D'INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI AMBIENTALI
 AR04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 AR04.1 STIMA SOMMARIA FASE B
 AR05 ELENCO PREZZI
 AR05.1 ANALISI PREZZI
 AR06 QUADRO TECNICO ECONOMICO (fase a)
 AR06.1 QUADRO TECNICO ECONOMICO (fase b)
 AR07 CRONOPROGRAMMA
 SIC08 PIANO DELLA SICUREZZA
 GO09 RELAZIONE GEOLOGICA
 ST10 RELAZIONE SISMICA SULLE STRUTTURE E RELAZIONE DI CALCOLO
 ST10.1 FASCICOLO DEI CALCOLI A – A1 – A2
 ST10.2 RELAZIONE OPERE DI FONDAZIONE CORPI A – A1 – A2
 ARC11 RELAZIONE ARCHEOLOGICA
 AI12 PRIME INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
 AR13 RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
 AR14 DIAGNOSI ENERGETICA
 AR15 INVARIANZA IDRAULICA
 AR16 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
 AR17 PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE
 AR18 ALLEGATO ANALISI DELLE ALTERNATIVE (progetto depositato presso l'amministrazione comunale)
 AR19 RELAZIONE TECNICA ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO
 SCH20 SCHEMA DI CONTRATTO
 IMP21 RELAZIONE IMPIANTI

ELABORATI GRAFICI

A01 INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE
 A02 ELABORATO DI RILIEVO FOTOGRAFICO EFFETTUATO CON DRONE
 A03 PLANIVOLUMETRICO DELLO STATO DI FATTO _scala 1.500
 A04 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO _scala 1.500
 A05 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – EDIFICI DA DEMOLIRE _scala 1.200
 A06 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – EDIFICI DA CONSERVARE _scala 1.200
 A07 MASTERPLAN ASSONOMETRICO DI PROGETTO (FASE A+B)
 A08 ELABORATO DI PROGETTO – RENDER
 A09 MASTERPLAN ASSONOMETRICO DI PROGETTO (SUDDIVISIONE DELLE DUE FASI)
 A10 ELABORATO DI PROGETTO FASE A – PLANIVOLUMETRICO _scala 1.500
 A11 ELABORATO DI PROGETTO FASE A – PLANIMETRIA DEI PIANI TERRA _scala 1.500
 A12 ELABORATO DI PROGETTO FASE A – PLANIMETRIA DEL PIANO PRIMO _scala 1.500
 A13 ELABORATO DI PROGETTO FASE A – APPROFONDIMENTO EDIFICIO A _scala 1.100
 A14 ELABORATO DI PROGETTO FASE A – APPROFONDIMENTO EDIFICIO A.1 _scala 1.100
 A15 ELABORATO DI PROGETTO FASE A – APPROFONDIMENTO EDIFICIO A.2 _scala 1.100
 A16 ELABORATO DI PROGETTO FASE A – NUOVI CAMPI POLIFUNZIONALI _scala 1.200
 A17 ELABORATO DI RAFFRONTI FASE A – PIANTE COPERTURE _scala 1.500
 A18 ELABORATO DI RAFFRONTI FASE A – PLANIMETRIA DEI PIANI TERRA _scala 1.500
 A19 ELABORATO DI RAFFRONTI FASE A – PIANTE PIANO PRIMO _scala 1.500
 A20 ELABORATO DI PROGETTO FASE B – PLANIVOLUMETRICO _scala 1.500
 A21 ELABORATO DI PROGETTO FASE B – PLANIMETRIA DEI PIANI TERRA _scala 1.500
 A22 ELABORATO DI PROGETTO FASE B – PLANIMETRIA DEL PIANO PRIMO _scala 1.500

A23 ELABORATO DI PROGETTO FASE B- APPROFONDIMENTO EDIFICIO A_ scala 1.100
 A24 ELABORATO DI PROGETTO FASE B- M. STRAORDINARIA SPOGLIATOI TENNIS _scala 1.200
 A25 ELABORATO DI RAFFRONTI FASE B – PIANTE COPERTURE _scala 1.500
 A26 BARRIERE ARCHITETTONICHE
 A27 ELABORATO STRUTTURALE EDIFICIO A1
 A28 ELABORATO STRUTTURALE EDIFICIO A2
 A29 ELABORATO STRUTTURALE – DETTAGLI EDIFICIO A1 -A2
 A30 ELABORATO STRUTTURALE EDIFICIO A
 A31 ELABORATO STRUTTURALE – DETTAGLI EDIFICIO A
 A32 ELABORATO STRUTTURALE – DETTAGLI EDIFICIO A
 A33 SCHEMA DI MASSIMA DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELLE ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE
 A34 SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO ELETTRICO – ILLUMINAZIONE
 A35 SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO ELETTRICO – F.E.M. E AUS. / COM.
 A36 SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
 A37 SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO MECCANICO EDIFICIO A
 A38 SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO MECCANICO EDIFICIO A1 – A2
 A39 SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO IDROSANITARIO
 A40 DETTAGLI STRATIGRAFIE INVOLUCRO

- f) il Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- g) il POS previsto dalla legge elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Bovisio Masciago, a cui le parti fanno rinvio;
- h) il cronoprogramma;
- i) il programma definitivo elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui quest'ultimo viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Bovisio Masciago, a cui le parti fanno rinvio;
- j) l'offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti nonché dall'art. 48, commi 17 e 18, per le Associazioni Temporanee d'Impresa.

CAPITOLO 4 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ART. 4.1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA: MODALITÀ E TERMINI

1. La progettazione definitiva dovrà essere completata entro il termine massimo di 45 giorni, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. indipendentemente dall'avvenuta stipula contrattuale, ai sensi, per analogia, con quanto disciplinato dall'art. 32 comma 8 settimo capoverso del Codice dei contratti.

2. La progettazione definitiva può prevedere variazioni alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto tecnico economico di fattibilità posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

3. Durante la progettazione definitiva il progettista deve, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione tecnica economica di fattibilità posta a base di gara al fine di redigere la progettazione definitiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Il progettista, inoltre, sarà tenuto, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante, a partecipare a tutti gli incontri che la medesima Stazione appaltante riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione della progettazione.

4. La progettazione definitiva sarà oggetto di successive attività di verifica, validazione ed approvazione, e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, al fine di costituire elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'articolo 4.2, nonché per l'esecuzione dei lavori.

ART. 4.2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI

1. Il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva una volta verificato e validato il progetto definitivo.

2. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all'articolo 4.1; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

3. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 106, del Codice dei contratti le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'art. 46. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione definitiva o nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui all'art. 4.1 comma 1 previsto per la presentazione della progettazione definitiva o all'art. 4.2 comma 1 della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e

importanza delle modifiche da apportare alla progettazione definitiva o alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.

4. Unitamente alla progettazione esecutiva, se necessario, l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

5. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti presso gli enti competenti (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo Coni, VVFF, ecc.).

ART. 4.3 - PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PENALE PER IL RITARDO E APPROVAZIONE

1. La progettazione definitiva dei lavori dovrà comprendere tutti gli elaborati indicati al Capo I Sez. III art. 24 del D.P.R. n. 207/2010. Essa dovrà essere redatta dall'appaltatore nel pieno rispetto del progetto tecnico economico di fattibilità, messo a base di gara ed approvato dall'Ente appaltante, con le prescrizioni appresso indicate.

2. La progettazione esecutiva dei lavori dovrà comprendere tutti gli elaborati indicati al Capo I Sez. IV art. 33 del D.P.R. n. 207/2010. Essa dovrà essere redatta dall'appaltatore nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato dall'Ente appaltante, con le prescrizioni appresso indicate.

3. Il Responsabile del Procedimento, indipendentemente dall'avvenuta stipula contrattuale ed in analogia con quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice dei contratti settimo capoverso, con apposito ordine di servizio dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto definitivo che dovrà essere completata entro il termine di gg. 45 (giorni quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ordine di servizio a firma del Responsabile del Procedimento.

4. Il Responsabile del Procedimento dopo la stipula del Contratto con apposito ordine di servizio dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo che dovrà essere completata entro il termine di gg. 60 (giorni sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ordine di servizio a firma del Responsabile del Procedimento.

5. In caso di ritardo nella consegna della progettazione definitiva e/o esecutiva, è fissata al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto la penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

6. I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dal Responsabile del Procedimento nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali il Responsabile del Procedimento potrà ordinare la

sospensione dei due livelli progettuali:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse (tra cui l'interruzione del finanziamento PNRR - M5C2 I2.1);
- b) per sopravvenute significative modifiche normative.

7. L'Appaltatore, ovvero il progettista indicato o associato temporaneamente, è tenuto a presentare al Responsabile del Procedimento una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'importo della polizza sarà pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare. La mancata presentazione della polizza in argomento non darà luogo al compenso spettante per l'attività di progettazione.

8. Entro 25 (venticinque) giorni dalla presentazione della progettazione definitiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto tecnico economico di fattibilità posto a base di gara, entro i successivi 5 (cinque) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

9. Se la progettazione definitiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.

10. Non è meritevole di approvazione la progettazione definitiva:

- a) che si discosta dal progetto tecnico economico di fattibilità avanzata posto a base di gara, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano errori o omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal progetto tecnico economico di fattibilità avanzata posto a base di gara.

11. Entro 25 (venticinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva

da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro i successivi 5 (cinque) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

12. Se nell'emissione dei pareri, anche in sede di Conferenza dei Servizi, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 11, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa.

13. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

14. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui al comma 11 de quo, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano errori o omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui al comma 11 de quo.

15. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta:

- a) non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti,
- b) oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata
- c) o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

16. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute;
- b) le spese per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - I. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - II. 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - III. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

ART. 4.4 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

1. Il compenso da erogare a favore dell'Appaltatore è pari ad Euro _____ (diconsi Euro _____/__) per la redazione della progettazione definitiva ed Euro _____ (diconsi Euro _____/__) per la redazione della progettazione esecutiva; su questi importi sarà applicata la stessa percentuale di ribasso applicata sull'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza. Nessun altro compenso, al di fuori di quello su indicato, sarà riconosciuto all'Appaltatore per tutte le attività che formano oggetto dell'incarico.
2. Nel compenso sono comprese le spese per l'espletamento delle pratiche fino all'ottenimento dei certificati e delle autorizzazioni degli Enti preposti (Coni, altri Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, VV.FF., ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 59 comma 1quater del Codice, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la Stazione appaltante si avvale della facoltà di corrispondere direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto.
4. Il pagamento è subordinato all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

CAPITOLO 5 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 5.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto ai sensi e con le modalità dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale

l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

3. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 5.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in __ (_____) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori, che potrà fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento parziale del Contratto d'Appalto.

3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dall'Amministrazione che costituisce parte integrante del contratto.

Richiamato quanto stabilito all'art. 5.5 commi 3) e 4), l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.

Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere pari a __; in particolare l'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 2.1 comma 1.a), il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.

5. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice dei contratti, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitata al tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

6. Ai sensi del Decreto Min. Interno del 04/04/2022, la stazione appaltante beneficiaria del finanziamento è tenuta al rispetto di termini e condizioni, pena la perdita del contributo del PNRR.

Pertanto, l'operatore economico che risulta aggiudicatario dell'appalto si impegna al rispetto delle previsioni e prescrizioni previste dai documenti di gara, di contratto e di finanziamento PNRR finalizzate al rispetto dei seguenti termini:

- a) termine iniziale del 30/07/2023 per l'affidamento dei lavori coincidente con la data di stipulazione del contratto;
- b) termine intermedio del 30/09/2024 per la realizzazione e liquidazione di almeno il 30% delle opere poste a base di gara;
- c) termine finale del 31/03/2026 per la trasmissione agli enti competenti del certificato di collaudo dei lavori.

Si considerano scadenze intermedie tassative ai sensi dell'Art. 5.2 comma 2 e Art. 13.11 ed in applicazione dell'Art. 1457 Codice Civile:

- la realizzazione di almeno 15% delle opere entro 30/04/2024;
- la realizzazione di almeno 50% delle opere entro 31/01/2025.

ART. 5.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori è disciplinata fino al termine dell'esecuzione del contratto dall'art. 107 del Codice dei contratti. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

2. I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:

- a) nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) in occasione di nevicate;
- c) qualora la temperatura atmosferica rilevata alle ore 9,00 tramite termometro collocato in cantiere sia pari o inferiore a 1 (uno) grado centigrado;
- d) qualora i livelli di precipitazione atmosferica rilevati dall'Osservatorio di Brera superino gli 11 (undici) mm nell'intera giornata lavorativa, fermo l'obbligo di interventi urgenti resi necessari dalle precipitazioni atmosferiche;
- e) necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti la sospensione è

ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Il verificarsi delle predette ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti. La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 4, del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

La fornitura e l'installazione della totalità degli strumenti necessari per la verifica delle condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvederà a fornirli e ad installarli, previa verifica di idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo previsto dal Programma Esecutivo dei Lavori. La violazione della presente disposizione comporta l'impossibilità di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.

3. All'esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

4. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Nei casi previsti dall'art. 107 comma 2 del Codice dei contratti, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 107 comma 2 del Codice dei contratti, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto art. 107 comma 2 del Codice dei contratti; nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:

a) Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i

limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all'atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.

b) Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.

c) Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori.

d) Costo della fideiussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell'Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.

6. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4, del Codice dei contratti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 231/2002 computati sulla percentuale del 10 per cento rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

c) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 5.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.

b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni.

c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

2. Novazione:

a) Nel caso in cui l'Amministrazione in conseguenza di una variante, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.

b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

ART. 5.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Il cronoprogramma della progettazione esecutiva dovrà esser realizzato in conformità con il cronoprogramma previsto nello studio tecnico economico di fattibilità avanzata messo a base di gara. È possibile modificare le varie fasi lavorative nel rispetto della tempistica complessiva offerta in sede di gara nonché delle necessità di agibilità del centro sportivo in sede di esecuzione dei lavori.

2. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma complessivo predisposto dal Progettista, e facente parte integrante del Progetto Esecutivo.

3. Il cronoprogramma della progettazione esecutiva deve contenere delle scadenze intermedie dette (scadenze intermedie tassative), che comportano l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.6, comma 2, e che non sono modificabili dall'Appaltatore in sede di esecuzione dei lavori.

4. Il cronoprogramma della progettazione esecutiva può contenere scadenze

intermedie non tassative, che non comportano l'applicazione di penali e che sono modificabili dall'Appaltatore in sede di esecuzione dei lavori previo assenso del Responsabile del Procedimento.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori, né le scadenze intermedie tassative.

6. Le scadenze intermedie, non tassative, possono essere modificate nel Programma Esecutivo dei lavori previa approvazione del Responsabile del Procedimento. Il Programma stesso sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della Direzione dei Lavori.

7. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

8. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

9. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in

ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

ART. 5.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 5.2 comma 3 da lui stesso predisposto.

2. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dalla precedente scadenza intermedia (o dall'inizio dei lavori nel caso della prima scadenza intermedia), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto l'importo dei lavori fissato per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma.

3. Le penali intermedie di cui al comma 2 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. Le penali intermedie irrogate ai sensi del comma 2 sono disapplicate e, se, già addebitate, sono restituite, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.

6. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.

7. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.

8. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.

9. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.

10. Nei casi indicati nei commi 2 e 5, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 20% dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 13.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.

11. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

12. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

13. Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli artt. 13.3, comma 12 e 13.5, commi 3 e 4 non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo.

14. Per la mancata consegna della documentazione di cui agli artt. 13.3, commi 13a, 13b e 13.5, commi 3 e 4 verrà applicata una penale tassativa giornaliera pari all'0,6°/oo (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze;

15. In mancanza dei collaudi di cui all'art. 13.3, comma 2 si provvederà direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell'appaltatore.

16. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all'art. 13.3 comma 14 comporterà, previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.

17. Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 12.1 comma 4 comporterà l'applicazione di una penale tassativa giornaliera pari all'0,6°/oo (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.

18. La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 13.3 comma 19 lett. c) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, cumulabile con le penali di cui ai commi precedenti.

19. La mancata applicazione dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 comporterà l'applicazione di una penale, per il ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera pari al 1°/oo (uno per mille) dell'importo contrattuale dei lavori.

CAPITOLO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 6.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto d'appalto subordinato all'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte

della Stazione Appaltante.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, anche su richiesta dell'Appaltatore ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a (Euro 500.000,00), accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.

A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta).

Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.

La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP entro il termine di 15 giorni dalla sua maturazione.

2. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.

6. Quest'ultima rata d'acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.

7. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.

8. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.

ART. 6.3 - CONTO FINALE E SALDO

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 20 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al

Responsabile del Procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice dei contratti;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, prelieve le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

2. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

3. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia

fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

5. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.
7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
8. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all'art. 9.3.

ART. 6.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
2. La richiesta di revisione dei prezzi dovrà esser presentata dall'Appaltatore con le modalità previste dall'art. 29 del DL 4/2022 e sarà valutata dalla Stazione appaltante secondo quanto previsto dal medesimo art. 29.

ART. 6.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti

dalla legge.

3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 7.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.

Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione della quota di lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti, la quota dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5 comma 1, non assoggettati a ribasso d'asta.

5. In occasione del SAL corrispondente al finale l'importo finale dei lavori corrisponderà, salvo varianti, all'importo di cui all'art. 1.5 al netto del ribasso d'asta, cui verranno sommati gli importi dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5) comma 1, non assoggettati a ribasso d'asta.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART. 8.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE allegato E al Prezziario Regione Lombardia validità 01/07/2022.

2. In aggiunta o in sostituzione di quelle previste nelle predette Specifiche Tecniche, l'Appaltatore potrà proporre alla Stazione appaltante differenti modalità di esecuzione rispetto a quelle previste nel documento de quo. Sarà facoltà della Stazione appaltante decidere se accettare o meno le proposte inerenti alle differenti modalità di esecuzione delle lavorazioni.

ART. 8.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.

3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.

5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte, per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART. 8.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli

elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, del D.M. n. 49/2018, delle LINEE GUIDA ANAC e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

ART. 8.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che "fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è disciplinata dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'articolo 13.10 commi 1 e 2 del presente capitolato.

3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
9. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
10. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
11. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE validità 01/01/2023.
12. In aggiunta o in sostituzione di quelli previsti nelle predette Specifiche Tecniche, sono prescritti i seguenti ulteriori requisiti e/o accertamenti/verifiche prestazionali riferiti alle prove acustiche in opera e post operam (requisiti acustici passivi – riverbero negli ambienti aule e laboratori per singola tipologia, sale riunioni, mense, auditorium, palestra, ecc.).

ART. 8.5 - NORME DI MISURAZIONE

- 1 Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

CAPITOLO 9 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 9.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103 del Codice dei contratti).
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria dev'essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice dei contratti) dev'essere presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 103, comma 5, del Codice dei contratti e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune di Bovisio Masciago, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione l'intervenuta consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della garanzia.

5. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

6. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

7. La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

8. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 13.11, comma 7 del presente Capitolato.

11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

12. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di offerta.

ART. 9.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:

a) Importo di contratto per i rischi di esecuzione Euro _____ (importo pari all'importo contrattuale ai sensi dall'art. 103, comma 7 del Codice);

b) Euro _____ per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori (5% della somma assicurata per le opere con un minimo non inferiore ad euro 500.000,00 e un massimo di euro 5.000.000,00).

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

3. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'art. 103, comma 10, del Codice dei contratti.

ART. 9.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 9.3 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 103, comma 7, del codice dei contratti che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

ART. 9.4 POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI

1. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice dei contratti.
2. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
3. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
4. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
5. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice dei contratti, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 10.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,

senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 del Codice dei contratti e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

In particolare:

- a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
- b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
- c) Per le ipotesi previste dall'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
- d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi degli artt. 205 e 208 del Codice dei contratti.
- e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
- f) L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
- g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del responsabile del procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ART. 10.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'art. 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba

provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.

4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.

CAPITOLO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO

ART. 11.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:

- all'art. 105 del Codice dei contratti;
- al Bando di Gara;
- agli artt. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.

2. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare facendo riferimento alle categorie indicate nella tab. A allegata al presente capitolato; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato. La quota parte subappaltabile non può superare la quota indicata nel bando di gara;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;

c) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.

3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il R.U.P., sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;

c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza;

d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 105, comma 16, Codice dei contratti.

4. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.

7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

8. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 13.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

ART. 11.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.

3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 13.11, comma 3 lettera a).

ART. 11.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI

1. La Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, fatto salvo il caso in cui i subcontraenti espressamente rinuncino nei rispettivi contratti con l'appaltatore, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 11.4 - SUBAFFIDAMENTI

Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;

- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;

l'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

CAPITOLO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 12.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecutore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018.

2. Nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori, trova diretta applicazione quanto sancito dall'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018, e può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.M. n. 49/2018.

4. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata.

L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Amministrazione anche i relativi as-built, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza

alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite da ..., ecc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere.

La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.6 comma 17.

ART. 12.2 - CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.

1. Dopo l'ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di collaudo, che verrà emesso dal Collaudatore e confermato dal Responsabile del Procedimento entro sei mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225 e 229 del D.P.R. 207/2010 e art. 102 del Codice dei contratti.

2. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

4. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, potrà effettuare visite in corso d'opera con la cadenza che esso riterrà adeguata a un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare saranno effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione nonché al termine della realizzazione dei seguenti singoli interventi (così come denominati nello studio tecnico economico di fattibilità avanzata posto a base di gara):

- A_demolizione e ricostruzione edificio polifunzionale;

- A1 + A2_nuovi spogliatoi (atletica + calcio e calcio + tennis);
- B_campi polifunzionali);
- C_manutenzione straordinaria manto pista di atletica.

5. Si applicano per il collaudo in corso d'opera le medesime disposizioni di legge riportate ai precedenti commi.

ART. 12.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

CAPITOLO 13 - NORME FINALI

ART. 13.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali, ecc..

2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di

contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

3. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondenti all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio ove previsto, previo rilascio del DURC.

5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile -assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti.

ART. 13.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza
- indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
- attestazione di presenza
- attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione

svolta.

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

2. È fatto obbligo per i cantieri localizzati di particolare rilevanza e complessità:

- l'utilizzo di adeguata tecnologia che supporti la tutela della sicurezza durante le attività di cantiere e le specifiche lavorazioni;
- l'installazione di sistemi di rilevazione informatica delle presenze in cantiere;
- L'utilizzo del presente sistema informatico di rilevazione delle presenze è previsto quale onere per la sicurezza esterno espressamente indicato nel PSC.

3. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di ..., al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (...) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

4. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.

5. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

6. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

7. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

8. Le attività del presente art. 13.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

ART. 13.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, è onere

dell'esecutore rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica, oltre alle prescrizioni previste dal progetto.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta esecuzione dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

2. La D.L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire

l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.

3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:

a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 12.1 comma 4.

b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

6. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

7. Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.

Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:

a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria.

c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale.

d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ... e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:

a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.

b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.

10. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n. 187/1991.

12. È a carico dell'Appaltatore il regolare aggiornamento e la stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna degli aggiornamenti di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.

13. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della

data di ultimazione lavori programmata:

a) le documentazioni tecniche inerenti alle caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori, ecc.

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'Appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.

b) ove previsto dalla tipologia delle opere in esecuzione:

- l'accatastamento del nuovo/i fabbricato/i al Catasto Terreni attraverso specifica procedura di frazionamento ed il conseguente accatastamento nel Catasto Fabbricati delle unità realizzate con predisposizione di specifica DOCFA;
- l'accatastamento delle variazioni di distribuzione interna ai fabbricati presso il Catasto Fabbricati con predisposizione di specifica DOCFA.

La loro mancata o ritardata consegna comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 5.6 comma 14.

14. In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore. In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.

15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

16. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.

Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

17. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata

documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

18. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.

19. Le Imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:

a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, delle schede (SRP – allegato II – delle predette Linee guida) di rilevazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti ad esso attribuiti;

b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";

c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori. Qualora l'appalto interessi una sola località, tale rilevazione dovrà essere effettuata con un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. I dati dovranno essere trasmessi giornalmente alla Direzione Lavori e resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma elementare sia in forma aggregata (report). I dati devono essere resi alla Direzione Lavori esclusivamente in sola lettura.

La mancata trasmissione della documentazione di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 5.6 comma 18 del presente capitolato.

20. L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

21. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e del PNC, adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in GU n. 309 del 30/12/2021.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consilia e al consigliere regionale di parità;
- nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 5.6 comma 19 del presente C.S.A..

22. È obbligo ed onere dell'Impresa realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con segnalatore luminoso e sonoro. L'impianto dovrà essere installato contestualmente alla posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso.

Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad illuminare i percorsi e le vie di accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in manovra in prossimità dell'edificio.

23. Il mantenimento, fino al collaudo/ certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino.

24. L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a sua cura e spese e prima del collaudo/ certificato di regolare esecuzione, alla compilazione e alla presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale di tutti gli elaborati necessari per l'accatastamento.

25. Gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto autoclave, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.

26. L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n. 1086/71.

27. Con specifico riferimento alla realizzazione dei pali di fondazione, i pali portanti, di qualsiasi tipo e forma, a cura e spese dell'Appaltatore, dovranno essere sottoposti a prove di determinazione del carico limite ed alle prove di collaudo finale, secondo le disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e norme successive, spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno o, comunque, tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico di esercizio. Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre alla prova saranno stabiliti dal Collaudatore in Corso d'Opera delle strutture nominato dall'Amministrazione. Inoltre, sempre a cura e spese dell'Appaltatore e secondo le disposizioni ed il numero indicati dal Collaudatore in Corso d'Opera delle strutture, saranno eseguite prove non distruttive sui pali mediante rilevazioni con ultrasuoni o altro idoneo procedimento accettato dal Collaudatore.

28. PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI

1. Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare, devono essere recintate con rete metallica o altra recinzione invalicabile alta almeno m. 2. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici, e altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.

2. Per la difesa contro danni meccanici, come escoriazioni della corteccia da parte di veicoli o attrezzature di cantiere tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno due metri. Se per insufficienza di spazio a giudizio della D.L. non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie descritta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m., disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali - cuscinetto (es. gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulle radici. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami con iuta e lino.

3. Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione alternati a settori di terra vegetale destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato drenante (ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma dell'albero, pari

almeno a 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.

4. Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente nel suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma degli alberi per salvaguardare la rete delle radici sottili.

5. Nel caso di scavi di breve durata a causa di pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi singoli, a giudizio della D.L., la distanza può essere ridotta. Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e spalmate subito con apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%.

6. Nel caso di scavi di lunga durata, nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano a una distanza non inferiore a 2,5 m. dal tronco, per uno spessore di 50 cm. a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e una profondità almeno di 0,3 m. sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,5 m.. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono esser recise con un taglio netto e trattate secondo le indicazioni della D.L. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere si deve realizzare una solida armatura formata da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica a cui viene assicurata una tela di sacco. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba bionda. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

7. Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 2,5 m. dal tronco degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza, l'uno dall'altra non inferiore a 1,5 m. Nei lavori di scavo delle fondamenta, si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti.

8. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,5 m. attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente uno spessore minimo di 20 cm. sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato avendo cura di non danneggiare le radici.

9. Per ulteriori prescrizioni integrative al presente punto si rimanda ai contenuti descrittivi e grafici contenuti nelle Specifiche Tecniche approvate unitamente al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato

ART. 13.4 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore i seguenti adempimenti e tutto ciò che ne deriva:

l) Predisposizione, prima di procedere con i lavori, del piano di scavi ai sensi degli artt. 183, 184 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 151 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da sottoporre per approvazione alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

II) Redazione di tutte le pratiche tecnico-amministrative e delle comunicazioni con gli Enti preposti.

2. È a carico dell'appaltatore l'onere di contenere il più possibile la dispersione di polveri nelle fasi di lavorazioni, attraverso l'utilizzo dei metodi ritenuti più opportuni (bagnatura, ecc.).

ART. 13.5 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.

2. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ... ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.

3. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.

4. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n. 186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.

5. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5.6 comma 14.

6. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, ecc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

1. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI

1. La compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non

faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. e dovranno essere formati dalle seguenti parti:

- planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali);
- schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
- tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;
- indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);
- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 13.3 comma 12.

2. La consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as-built") e del piano di manutenzione.

3. La consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due copie compilate in ogni parte della scheda tecnica che sarà fornita dalla Direzione Lavori (censimento e banca dati).

4. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:

- per l'installazione dell'impianto;
- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.

5. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.

6. Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.

7. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti.

8. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).

9. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.

10. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.

11. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.

12. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI

1. La compilazione e consegna, prima di iniziare i lavori, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:

- schemi, prospetti e dimensioni d'ingombro dell'impianto forniti dalla ditta costruttrice;

- indicazione grafica delle opere murarie necessarie all'installazione dell'impianto: vano ascensore, porte di piano, locale macchine, aerazione locali, carichi e sovraccarichi di progetto, quote dei piani, quote dell'extra corsa inferiore e superiore, prescrizioni particolari, ecc.;

- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 13.3 comma 12.

2. La consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, e comunque insieme ai libretti di impianto, di tre serie di disegni definitivi (elettrici e meccanici) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato ("as-built") e del piano di manutenzione.

3. Il collaudo dell'ascensore, licenza di impianto e di esercizio per il primo anno, compresi i relativi oneri.

4. Le spese per eventuali prove di laboratorio per verifiche dei materiali e delle

apparecchiature per controllare la rispondenza alle caratteristiche di offerta oppure perché oggetto di contestazione. Comunque l'accettazione di qualsiasi materiale o apparecchio non esonererà la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta per contratto.

5. L'installazione delle apparecchiature degli strumenti di misura occorrenti per le prove di funzionamento e collaudo;

6. La pulizia e sgombero del cantiere ed allontanamento del materiale residuo nel più breve tempo.

7. La manovalanza meccanica in aiuto al montatore.

8. La manutenzione gratuita fino alla consegna.

9. L'allacciamento provvisorio energia elettrica di cantiere.

10. L'allacciamento elettrico luce e f.m. per l'impianto a partire dai misuratori comprese le relative protezioni a monte ed a valle della linea (sono comprese le canaline o i tubi per la protezione dei cavi).

11. L'allacciamento di linea telefonica dedicata che verrà collegata con la società incaricata della manutenzione.

12. I materiali e le attrezzature saranno dati in opera funzionanti e pertanto sarà a carico della ditta fornitrice tutto quanto necessario a tale fine salve le esclusioni esplicitamente stabilite.

13. Secondo quanto riportato al precedente comma 1-e) non potrà essere redatto il verbale di fine lavori qualora l'elevatore non sia collaudato e funzionante.

14. La mancata elencazione di una qualsiasi parte dell'impianto non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di provvedere alla sua installazione in opera, ove ciò risulti necessario o soltanto opportuno per ottenere la richiesta esecuzione a perfetta regola d'arte.

15. L'osservanza delle normative tecniche di settore (CEI, UNI, ecc.) nonché della legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti, di contenimento dei consumi energetici ed in generale inerente all'oggetto dell'appalto.

16. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti. q. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).

17. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.

18. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua

cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.

19. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.

20. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

21. I lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia eseguito il collaudo dell'impianto e consegnato i libretti di impianto e le certificazioni necessarie.

3. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.

1 Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati.

2 Qualora la delimitazione dell'area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza prevista dal precedente articolo, occulto la visibilità delle attività commerciali presenti nell'area di interferenza del cantiere stesso l'appaltatore deve inserire apposita cartellonistica anche a bandiera sulla cesata o sul ponteggio che indichi la presenza dell'attività commerciale occultata. Potrà, altresì, essere prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicità sulle superfici verticali (ponteggi e cesate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo art. 13.8.

3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture, dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

ART. 13.6 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in

consegna dell'opera da parte della Amministrazione.

2. I contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

ART. 13.7 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 13.8 - CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:

- le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
- tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
- Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'Ufficio competente prevista dal D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario. Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.

4. L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con l'Amministrazione Comunale, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all'Amministrazione Comunale venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

ART. 13.9 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

1. Si rimanda a quanto indicato all'art. 5.6 commi 13-14-15-16-17-18-19 del presente Capitolato.

ART. 13.10 - CONTROVERSIE

1. Le controversie per le riserve in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte applicando l'art. 205 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

3. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

4. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.

ART. 13.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 comma 2 del Codice dei

contratti e dall'art. 5 commi 4 e 5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 108 comma 1 del Codice dei contratti.

2. L'amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.

3. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:

a) violazione delle previsioni di cui all'art. 11.1 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;

b) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 5.1, commi 1 e 2, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'art. 107 del Codice dei contratti; mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 5.2 comma 6;

c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'art. 2.1 commi 6 e 7 del presente capitolato;

d) nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del Codice dei contratti;

e) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'art. 5.2 e di violazione di quanto previsto dall'art. 5.5, comma 4, del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5.6;

f) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 9.2 comma 3 del presente capitolato;

g) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;

h) in caso di violazione degli obblighi assunti con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

4. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.

5. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.

6. A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 108 del Codice dei contratti.

7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

- i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi lavori risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- iii) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto;
- v) l'eventuale perdita del contributo di euro 4.939.482,00 ex Decreto MinInterno del 04/04/22 - Fondi PNNR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", per effetto della tardata ultimazione dei lavori.

Art. 13.12 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 13.13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

Tabella A Categoria Prevalente e Categorie Scorporabili

Lavorazione	Categoria ex All. A) D.P.R. n. 207/10	Classifica ex Art. 61 D.P.R. n. 207/10	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini di gara		
						prevalente o scorporabile	subappaltabile	avvalimento
Edifici Civili ed Industriali	OG 1	IV-bis	SI	3.177.987,08 €	85,70%	P	SI	SI
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	I	SI	173.425,21 €	4,68%	S	SI	SI
Impianti termici di condizionamento	OS 28	I	SI	180.008,69 €	4,85%	S	SI	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	I	SI	176.846,62 €	4,77%	S	SI	SI
TOTALE				3.708.267,60 €	100,00%			